

## **STATUTO**

### **Articolo 1 - Costituzione**

Ai sensi degli art. 36 e 37 del C.C. e seguenti è costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE «CONCITTADINI DI TERRA SANTA OPERATORI DI PACE O.N.L.U.S»

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve O.N.L.U.S.), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale e nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione «CONCITTADINI DI TERRA SANTA OPERATORI DI PACE» svolge la propria attività in Italia e all'estero

### **Articolo 2 – Sede**

L'Associazione ha sede in San Donato Milanese (CAP 20097), via I Maggio 7/C. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede sociale, nonché istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città del territorio nazionale.

L'eventuale segnalato trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione e alle attività sono previsti in un apposito Regolamento.

### **Articolo 3 – Finalità e scopi**

L'Associazione, ispirandosi ai valori umani e cristiani per il servizio alla persona e alla società, e quindi alla testimonianza di vita ed al messaggio di amore di Gesù Cristo, opera nel campo della promozione umana e sociale.

L'Associazione, collaborando con tutte le persone di buona volontà, si impegna ad aiutare moralmente e materialmente le genti che abitano in Terra Santa, in particolare in Palestina-Israele, affinché si superino le divisioni e i contrasti, incamminandosi verso una coesistenza pacifica.

Destinatari dell'attività dell'Associazione sono singoli individui, famiglie, gruppi, altre associazioni ed enti.

L'Associazione si pone i seguenti **obiettivi**:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) beneficenza;
- 3) istruzione;
- 4) formazione;
- 5) tutela dei diritti civili

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale.

L'Associazione, al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi indicati, prevede quanto segue:

A) lo svolgimento delle seguenti **attività**:

1. sostenere le persone discriminate, emarginate e per qualunque ragione limitate nella propria dignità, con cura particolare nei confronti delle più vulnerabili, quali anziani, bambini, donne e portatori di handicap;
2. curare iniziative di educazione allo sviluppo e di educazione interculturale e, in questo quadro, programmi di formazione e di aggiornamento, rivolti soprattutto agli studenti ed al personale direttivo e docente;
3. promuovere iniziative di sensibilizzazione circa la situazione delle genti di Palestina-Israele;

## **Associazione CONCITTADINI DI TERRA SANTA OPERATORI DI PACE O.N.L.U.S**

4. sostenere e utilizzare positivamente i mezzi di comunicazione (radio, Tv, giornali...) intesi come strumenti che consentono di condividere le idee e di favorire la maturazione delle persone nella comprensione reciproca e nella solidarietà, così da favorire la conoscenza obiettiva della realtà in cui vivono i popoli di Palestina-Israele e le problematiche esistenti;
5. coinvolgere in riflessioni e progetti comuni tutti coloro che, per professione, per volontariato, per sensibilità personale, per esperienza diretta non possono essere indifferenti alla sofferenza delle genti che vivono in Palestina-Israele;
6. ricercare il più proficuo rapporto con le istituzioni pubbliche italiane, estere ed internazionali preposte alla promozione delle politiche di solidarietà, cooperazione e sviluppo e collaborare con gli altri enti e associazioni che operano nel medesimo campo, perseguendo finalità coerenti con le proprie;
7. raccogliere fondi per il perseguimento degli obiettivi statutari, attraverso campagne istituzionali o specifiche che possano prevedere anche manifestazioni, spettacoli, vendite, ecc...

La realizzazione di tali attività sarà attuata attraverso specifici progetti approvati dal Consiglio Direttivo.

B) Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera A, ad eccezione di quelle ad essa connesse e atte a promuovere gli scopi prefissati; le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

C) La disciplina del rapporto associativo secondo le modalità riportate negli Articoli successivi.

### **Articolo 4 - Soci – Diritti e doveri**

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), nonché coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari).

I soci possono essere di cittadinanza italiana o estera, di maggiore età ed ovunque residenti, purché condividano le finalità e la realizzazione degli scopi statutari.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso; per decesso; per comportamento contrastante con gli scopi statutari; per persistente violazione degli obblighi statutari.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, neanche per successione e non è rivalutabile.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci, inoltre, hanno diritto di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; dare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività prevalentemente in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

## **Associazione CONCITTADINI DI TERRA SANTA OPERATORI DI PACE O.N.L.U.S**

### **Articolo 5 - Patrimonio ed Entrate dell'Associazione**

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione da elargizioni, contributi e avanzi di gestione.

L'Associazione disporrà per il funzionamento dei seguenti mezzi finanziari e di queste entrate:

- a) versamenti dei fondatori originari (fondo di dotazione iniziale) a fondo perduto e versamenti ulteriori degli stessi;
- b) quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- c) contributi, donazioni, lasciti testamentari o in natura provenienti da privati, dallo Stato, da Enti, da Istituzioni Pubbliche e Organismi Internazionali le cui finalità siano in linea con gli scopi sociali;
- d) rimborsi derivati da convenzioni e da iniziative promozionali;
- e) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- f) beni o servizi in natura che enti o privati volessero devolvere all'Associazione;
- g) introiti dell'attività, grazie anche ad agevolazioni per lotterie, pesche o banchi di beneficenza e, in genere per attività spettacolistiche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione attuate in via occasionale, previa autorizzazione (ma a tassa ridotta).

### **Articolo 6 - Organi sociali dell'Associazione**

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo (Consiglio di Presidenza).
- Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario del Consiglio Direttivo.
- Il Tesoriere

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

### **Articolo 7 - Assemblea dei soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è convocata in modo ordinario, almeno una volta all'anno, dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione; può essere comunque convocata dal Consiglio ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

**L'Assemblea ordinaria** viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

## **Associazione CONCITTADINI DI TERRA SANTA OPERATORI DI PACE O.N.L.U.S**

- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare i regolamenti generali dell'Associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei soci. Sia l'Assemblea ordinaria che straordinaria sono validamente costituite, qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni sono validamente prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione dello scioglimento dell'Associazione, che deve essere deliberato da almeno tre quarti degli aderenti.

**L'Assemblea straordinaria** viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Tutti i soci iscritti nel libro dei soci hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, compreso le persone giuridiche, ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea, sia in forma ordinaria che straordinaria, è convocata mediante avviso scritto ai soci, da comunicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente luogo, giorno e ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno; tale avviso può essere inviato tramite il servizio postale, ovvero tramite fax o posta elettronica.

Copia delle deliberazioni dell'assemblea è a disposizione, in ogni momento, dei soci che ne facciano richiesta.

### **Articolo 8 - Il Consiglio Direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti (comunque da definirsi in numero dispari), compresi il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti, a maggioranza dei voti, il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo provvede al buon andamento dell'Associazione, esercitando tutti gli atti non riservati all'Assemblea; predispone il bilancio e la relazione da presentare all'assemblea; delibera sull'ammissione di nuovi soci e sull'incompatibilità dei soci. Il Consiglio Direttivo può incaricare i soci di specifiche mansioni.

In genere il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea; qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

## **Associazione CONCITTADINI DI TERRA SANTA OPERATORI DI PACE O.N.L.U.S**

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. Tale verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Articolo 9 – Il Presidente**

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Articolo 10 – Il Vicepresidente**

Sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente impedito. Egli è anche responsabile della regolare e ordinata tenuta dei libri sociali. Egli, pertanto, deve provvedere, anche a mezzo delega, alle vidimazioni iniziali e periodiche degli stessi e all'aggiornamento delle registrazioni obbligatorie a norma di legge e del presente Statuto.

### **Articolo 11 – Il Comitato Esecutivo**

E' composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, nonché da due consiglieri indicati dal Consiglio Direttivo. Corrisponde ad Ufficio di Presidenza. Esplica attribuzioni e compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 12 – Il Segretario**

Verbalizza le adunanze dell'Associazione, del Comitato Direttivo e del Comitato Esecutivo. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nelle attività esecutive. Cura la tenuta di tutti i verbali dell'Associazione, del Comitato Direttivo, del Comitato Esecutivo e del libro degli aderenti.

### **Articolo 13 – Il Tesoriere**

Cura la gestione della cassa (con contabilità e verifiche). Controlla i libri contabili; predisponde, contabilmente, i bilanci, con relative relazioni contabili.

### **Articolo 14 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;

## **Associazione CONCITTADINI DI TERRA SANTA OPERATORI DI PACE O.N.L.U.S**

- partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

### **Articolo 15 – Il Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

### **Articolo 16 - Bilancio**

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Il bilancio deve coincidere con un anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

### **Articolo 17 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'Associazione**

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Articolo 18 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

### **Articolo 19 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.